

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 96/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68633** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 23 dicembre 2021, proposto da

L. G. M., nata a OMISSIS (OMISSIS) ed ivi residente, elettivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro (TDRFNC62E13H797G), dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso introduttivo, fax 091/583853 PEC francescotodaro@pecavvpa.it;

-**parte ricorrente-**

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) e dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, l'avv. Manfredi Bruno in sostituzione dell'avv. Todaro per parte ricorrente e l'avv. Giulia Peritore in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha premesso di essere stata studentessa universitaria e di aver beneficiato nel corso dei tre della laurea breve in ingegneria della pensione di reversibilità, quale orfana maggiorenne del signor L. G. F. deceduto il OMISSIS.

Parte ricorrente ha, poi, aggiunto di essersi successivamente iscritta al corso di laurea specialistica in ingegneria chimica di processo per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 e che, al fine di continuare a ricevere la prestazione previdenziale, in data 21.10.2020, aveva inoltrato all'INPS, per il tramite del patronato Acli, domanda di proroga pensione ai superstiti e che, in data 05.07.2021, aveva – invano - sollecitato l'esame di detta istanza.

Al riguardo, la sig.ra L. G., al fine di evidenziare la sussistenza dei

requisiti di legge per beneficiare della prestazione richiesta, ha rilevato che al tempo dell'iscrizione al primo anno accademico del corso di laurea specialistica, aveva raggiunto l'età di 23 anni e che era priva di ogni reddito, essendo totalmente a carico del genitore. Tanto premesso, non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla domanda di proroga della prestazione oggetto di causa, l'odierna ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo:

"In accoglimento del presente ricorso, per i motivi tutti sopradedotti, annullare il provvedimento dell'Inps di silenzio rigetto della domanda di pensione ai superstiti;

Indi, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente di ottenere per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la pensione di reversibilità prevista per legge in suo favore perché regolarmente iscritto al I e II anno del corso di laurea specialistica;

Condannare l'INPS a liquidare in favore della ricorrente la quota di pensione di riversibilità spettantele per i predetti due anni accademici 2019/2020 e 2020/2021;

Condannare inoltre l'Istituto resistente al pagamento delle spese e compensi professionali".

II. Con comparsa depositata in data 12 giugno 2023 si è costituito in giudizio l'INPS che, ricostruiti i fatti e la disciplina applicabile ha riconosciuto la fondatezza della pretesa della ricorrente precisando che la Sig.ra L.G.M. ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità per il periodo che va dal 01.11.2019 al 31.10.2021 -senza continuità con la triennale in quanto la

stessa completò il ciclo triennale con la laurea del 21.03.2019.

L'INPS ha, quindi, concluso chiedendo di *dichiarare cessata la materia del contendere;*

In subordine, rigettare il ricorso;

Con compensazione delle spese del giudizio.

III. Nel corso della pubblica udienza del 22 giugno 2023 l'avv. Todaro ha insistito come in ricorso evidenziando che, a quella data, parte ricorrente non aveva ancora percepito quanto spettante. L'avv. Norrito si è riportata a quanto in memoria.

Sentite le parti è stato, pertanto, disposto un rinvio all'udienza del 28 settembre 2023 in modo da consentire a parte resistente di provvedere al preannunciato pagamento.

Con nota del 26.09.2023 l'INPS ha depositato prova dell'avvenuto pagamento insistendo affinché si dichiarasse la cessazione della materia del contendere.

IV. All'udienza del 28 settembre 2023, l'avv. Bruno Manfredi ha comunicato che, nonostante quanto prospettato da ultimo dall'INPS, parte ricorrente non aveva ricevuto alcuna liquidazione e, pertanto, ha formulato la richiesta di un breve rinvio cui l'INPS non si è opposto. La prosecuzione della trattazione è stata conseguentemente fissata per l'udienza del 22 febbraio 2024.

Con nota depositata in data 8 febbraio 2024 parte ricorrente ha confermato di aver ricevuto il pagamento con accredito del 1° dicembre 2023 e, pertanto, ha concluso chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere salva ad ogni modo,

atteso l'adempimento tardivo, la condanna al pagamento delle spese di giudizio dell'Istituto previdenziale per soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

V. Nel corso della pubblica udienza del 22 febbraio 2024 le parti hanno insistito come in atti ed il giudizio è stato posto in decisione.

VI. Preso atto della conferma dell'avvenuto pagamento e della conforme richiesta di parte ricorrente, si ritiene sussistano i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere deve essere, infatti, dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

Tenuto conto del riconoscimento del diritto del ricorrente, ancorché tardivo, della pronuncia in rito ed in ossequio al principio della c.d. "soccombenza virtuale" le spese legali vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) dichiara cessata la materia del contendere;

2) condanna l'INPS al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in euro 700,00 (settecento/00), oltre agli accessori, come e se dovuti in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2024

Pubblicata l'1 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)